



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 33 DEL 17/10/2018

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE IN PECETTO T.SE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019

Oggetto: piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 17 ottobre 2018. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO₂ e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto).

Considerato che:

Il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” introduce, a partire dal 1 ottobre 2018, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria “Euro 4” a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria “Euro 5” a partire dal 1 ottobre 2025;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha inserito il comune di Pecetto Torinese nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

La Regione Piemonte con successiva D.G.R. n. 36-6882 del 16 maggio 2017 ha confermato che il comune di Pecetto Torinese rientra tra i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria

Presso la Città metropolitana di Torino in sede di tavolo di coordinamento della qualità dell'aria è stato condotto un approfondito confronto nelle riunioni tenutesi in data 19/06/2018, 13/07/2018, 27/07/2018, durante le quali si è convenuto sulla necessità di adottare limitazioni omogenee sul territorio e, in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, più stringenti rispetto a quanto definito nel protocollo padano ed è stato concordato uno schema complessivo delle limitazioni da adottare a partire dal 1/10/2018 approvato con decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 411-22066 del 7/09/2018

La Regione Piemonte, con DGR n. 57-7628 del 28/09/2018 ha successivamente individuato uno schema di ordinanza tipo contenente le misure minime da adottarsi per consentire un'attuazione omogenea delle limitazioni strutturali e temporanee sul territorio regionale.

Si è provveduto quindi, presso la città Metropolitana di Torino in sede di tavolo di coordinamento della qualità dell'aria, nelle riunioni del 29/09/2018 e del 4/10/2018 ad aggiornare lo schema complessivo delle limitazioni garantendo coerenza con le indicazioni regionali.

Con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331 del 10/10/2018 sono stati approvati il nuovo piano di intervento operativo contenente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 15 ottobre 2018 ed il nuovo schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 15 ottobre 2018.

Nel citato Piano di Intervento Operativo sono così suddivisi i tipi di intervento:

1. I comuni interessati (tra cui Pecetto Torinese)
2. Limitazioni strutturali di limitazioni delle emissioni veicolari
3. Definizione dei livelli di allerta e modalità di attivazione e comunicazione delle misure temporanee
4. Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare ed altre limitazioni di cui al punto 4.2.3
5. Territorio interessato dalle limitazioni della circolazione veicolare
6. Schema riassuntivo delle limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione veicolare attive a partire dal 1/10/2018.

In particolare il P.to 5 - Territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare - recita: “Il territorio interessato dalle limitazioni della circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune così

come definito dall'art.3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92 fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e per le strade individuate nelle specifiche ordinanze. Le limitazioni veicolari possono essere eventualmente sospese nelle aree che in determinati periodi dell'anno non sono servite dal Trasporto Pubblico Locale”.

Riguardo l'applicazione delle limitazioni al traffico nel territorio del comune di Pecetto T.se, considerata la particolare configurazione orografica di questo comune, costituito da un centro storico, in cui sono concentrati i servizi essenziali, e da frazioni, distanti anche alcuni km dal centro e non collegate da un servizio di trasporto urbano, conformemente a quanto previsto nel p.to 5) del citato Piano di Intervento Operativo, le limitazioni di cui al p.to 6) risultano non applicabili, salvo penalizzare in modo eccessivo utenti proprietari di veicoli non recenti destinati ad effettuare giornalmente limitate ma essenziali percorrenze urbane.

Tale valutazione risulta del tutto in linea con le esenzioni previste per la zona collinare di Torino che confina con Pecetto T.se. Si aggiunga che, durante la passata stagione invernale 2017/2018, il territorio comunale non ha mai raggiunto livelli di allerta anche nei periodi più critici presentando sempre una buona qualità dell'aria.

Pertanto, pur condividendo appieno le misure individuate nei tavoli di discussione e confronto attivati dalla Città Metropolitana di Torino, le misure saranno attuate in coerenza con quanto disposto dal citato Decreto del Vice Sindaco Metropolitano e dal relativo Piano di Intervento Operativo.

Dato atto che:

l'art. 7 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che:

In relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visti i decreti del Vice Sindaco Metropolitano n. 411-22066 del 7/9/2018 e n. 474-25331 del 10/10/2018.

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali

A partire dal 17 ottobre 2018 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
- 1.2 obbligo di utilizzare, a partire dal 17 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonchè l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- 1.3 divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 30 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

2 Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

- 2.1 **Allerta di 1° Livello** - colore “**ARANCIO**”, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.

2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.3 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- iniezione superficiale (solchi aperti);
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.

2.1.5 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

- 2.2 **Allerta di 2° livello** – colore “**ROSSO**” attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 17 ottobre 2018 e sino al 31 di marzo.

Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del comune di Pecetto Torinese

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1 ottobre al 31 marzo.

Avverte

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 33 del 28.12.2017

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to **Adriano PIZZO**